

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4014

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZANETTIN, ALBONI, EMERENZIO BARBIERI, BERTOLINI, BERTUCCI, BUTTI, CAMPA, COLA, COZZI, DIDONÈ, FALANGA, FONTANINI, IANNUCILLI, LEO, MARTINELLI, MONTECUOLLO, MORMINO, ONNIS, PORCU, POTENZA, RANIELI, RIZZI, SAPONARA, SARDELLI, VASCON, VERDINI**

Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati

*Presentata il 27 maggio 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge in esame è volta ad apportare alcune significative e importanti modifiche alla vigente normativa che disciplina la materia delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati allo scopo di garantire un più completo e razionale sistema normativo che assicuri una effettiva ed efficace applicazione dei principi di imparzialità e indipendenza della magistratura sui quali si fonda il nostro sistema costituzionale e garantisca la libera espressione del diritto di voto degli elettori contro il rischio di un utilizzo indebito, da parte del candidato, della titolarità dell'ufficio giudiziario ricoperto allo scopo di utilizzarlo per fini elettorali.

Si tratta di una tematica già al centro di un interessante dibattito parlamentare avviato nel corso delle ultime legislature e sulla quale è intervenuta anche la più autorevole dottrina specialistica che da tempo ha lamentato lacune procedurali e l'assenza di un completo e razionale quadro normativo di riferimento che garantendo a tutti l'accesso a cariche politiche, indipendentemente da questa o da quella professione, tuttora rafforzi i principi di imparzialità e di indipendenza della magistratura laddove essi possono essere compromessi sia nella sostanza sia nella valutazione della collettività.

Da qui la necessità di una nuova e più approfondita discussione affinché la legit-

tima decisione di soggetti appartenenti alla magistratura di ricoprire incarichi di chiara matrice politica, quali quelli di deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale, provinciale o comunale, o di rivestire incarichi di Governo ai vari livelli, non determini una pericolosa commistione tra magistratura e classe politica, pregiudizievole per la stessa efficienza dell'apparato giudiziario e per il corretto funzionamento della divisione dei poteri.

Si tratta, in definitiva, di assicurare ai cittadini un sistema normativo che, ferma restando la possibilità dei magistrati di ricoprire le cariche richiamate, renda, comunque, immune l'esercizio della funzione giurisdizionale da possibili condizionamenti politici, salvaguardando non solo verso l'esterno l'immagine di indipendenza e di imparzialità della magistratura, ma soprattutto garantendo nella sostanza il rispetto di tali principi che sono alla base della legittimazione della funzione giudiziaria in ogni ordinamento giuridico ispirato a principi democratici e liberali.

Vi è poi la necessità di garantire la genuinità della competizione elettorale che impone di prevedere delle barriere più elevate all'ingresso nella vita politica da parte di coloro ai quali è affidata la tutela giurisdizionale dei diritti dei cittadini.

Alla luce di queste considerazioni la normativa vigente consente ai magistrati ex parlamentari la possibilità di tornare a svolgere funzioni giudiziarie appare certamente inopportuna, mentre l'assenza di una specifica disciplina di questa materia relativamente ai magistrati eletti al Parlamento europeo ovvero che ricoprono le cariche di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale, ovvero le cariche di assessore provinciale o comunale, impone un tempestivo e necessario intervento legislativo.

A questi principi si ispira la presente proposta di legge che apporta numerose innovazioni alla disciplina vigente raccogliendo le fila del dibattito da tempo avviato e i suggerimenti emersi.

Con particolare riferimento alla candidabilità dei magistrati alle competizioni

elettorali la proposta di legge in esame modifica l'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, norma applicabile anche per le elezioni del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, stabilendo che i magistrati non sono eleggibili nelle circoscrizioni ubicate in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello presso il quale risiede l'ufficio giudiziario nel quale a qualsiasi titolo hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei due anni antecedenti la data di accettazione della candidatura.

La disposizione in esame mira, quindi, ad introdurre una previsione rigorosa quanto al vincolo temporale di candidabilità nel territorio di esercizio delle funzioni elevando a due anni l'attuale limite di sei mesi.

In relazione poi a taluni magistrati che ricoprono ruoli di estremo rilievo la proposta di legge in esame prevede, inoltre, un divieto di eleggibilità, ad eccezione del caso in cui le funzioni esercitate siano cessate almeno sei mesi prima della data di accettazione della candidatura. Si tratta, in particolare, delle cariche di: primo presidente della Corte di cassazione e primo presidente aggiunto della Corte di cassazione, procuratore generale presso la Corte di cassazione e avvocato generale presso la Corte di cassazione, procuratore nazionale antimafia e procuratore nazionale antimafia aggiunto, presidente della corte di appello, procuratore generale presso la corte di appello e avvocato generale presso la corte di appello, presidente del tribunale, presidente del tribunale per i minorenni e presidente del tribunale di sorveglianza, procuratore della Repubblica presso il tribunale o presso il tribunale per i minorenni e procuratore della Repubblica aggiunto presso il tribunale o presso il tribunale per i minorenni.

Per quanto riguarda, poi, l'ulteriore questione riguardante le funzioni svolte dai magistrati una volta terminato il mandato parlamentare, la proposta di legge in esame mira ad innovare profondamente la

situazione attuale che consente al magistrato ex parlamentare di tornare a svolgere le funzioni giudiziarie, prevedendo, viceversa, che i magistrati eletti, una volta cessati dal mandato, non possono rientrare in magistratura e sono destinati nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato.

Analoga disposizione è prevista in relazione ai magistrati nominati Ministri o sottosegretari di Stato.

Si stabilisce, inoltre, che i magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono, nei cinque anni successivi alle elezioni, esercitare le loro funzioni né essere assegnati, a qualsiasi titolo, in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello nel quale ricade, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

Per quanto riguarda, poi, la disciplina delle cause di ineleggibilità relativamente alle cariche di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, la proposta di legge in esame prevede che sono ineleggibili i magistrati che nei due anni antecedenti la data di accettazione della candidatura sono stati assegnati a qualsiasi titolo ovvero hanno esercitato le loro funzioni in un ufficio giudiziario del distretto di corte di appello nel quale è ubicato il comune o la provincia per i quali sono indette le elezioni.

Anche in questo caso si prevede in relazione a taluni magistrati che ricoprono

ruoli di particolare rilievo un divieto di eleggibilità, ad eccezione del caso in cui le funzioni esercitate siano cessate almeno sei mesi prima della data di accettazione della candidatura.

Si è ritenuto, inoltre, opportuno prevedere che i magistrati eletti sono collocati in aspettativa non retribuita e, una volta cessati dal mandato, non possono esercitare, per un periodo di cinque anni, le loro funzioni nel distretto di corte di appello nel quale ricade il comune o la provincia per i quali si sono svolte le elezioni.

Disposizioni analoghe sono, inoltre, previste con riferimento ai magistrati che intendano ricoprire la carica di assessore provinciale o comunale.

Particolarmente innovativa è poi la disposizione prevista dall'articolo 6 che disciplina la materia delle ineleggibilità dei magistrati che intendono candidarsi al Parlamento europeo. Trattandosi, anche in questo caso, di un incarico di chiara matrice politica è sembrato opportuno prevedere una specifica regolamentazione con riferimento sia al vincolo temporale di candidabilità nel territorio di esercizio delle funzioni, sia al periodo di incompatibilità successivo.

Le ultime disposizione recano, infine, le norme transitorie relativamente ai magistrati che alla data di entrata in vigore della legge ricoprono talune delle cariche richiamate.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — 1. I magistrati non sono eleggibili nelle circoscrizioni ubicate, in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello presso il quale risiede l'ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni ovvero nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei due anni antecedenti la data di accettazione della candidatura.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non sono eleggibili i magistrati ordinari che nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura non hanno cessato le funzioni di:

a) primo presidente della Corte di cassazione e primo presidente aggiunto della Corte di cassazione;

b) procuratore generale presso la Corte di cassazione e avvocato generale presso la Corte di cassazione;

c) procuratore nazionale antimafia e procuratore nazionale antimafia aggiunto;

d) presidente della corte di appello;

e) procuratore generale presso la corte di appello e avvocato generale presso la corte di appello;

f) presidente del tribunale, presidente del tribunale per i minorenni e presidente del tribunale di sorveglianza;

g) procuratore della Repubblica presso il tribunale o presso il tribunale per i minorenni e procuratore della Repubblica aggiunto presso il tribunale o presso il tribunale per i minorenni.

3. Per cessazione delle funzioni si intende l'avvenuto collocamento a riposo o in aspettativa ovvero l'effettiva assunzione di funzioni diverse da quelle indicate al comma 2.

4. Non sono in ogni caso eleggibili i magistrati se all'atto dell'accettazione della candidatura non si trovano in aspettativa.

5. I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono, nei cinque anni successivi alle elezioni, esercitare le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello nel quale ricade, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni. Non possono altresì ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di un anno.

6. I magistrati eletti, una volta cessati dal mandato, non possono rientrare in magistratura e sono destinati, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato.

7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a regolamentare l'ingresso dei magistrati indicati al comma 6 nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato e la ricostruzione delle rispettive carriere.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive ».

## ART. 2.

1. All'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1, numero 6), le parole: « alle corti di appello, ai tribunali, » sono soppresse.

## ART. 3.

1. Dopo l'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 60-bis. — (*Casi di ineleggibilità per i magistrati*). — 1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale i magistrati che sono assegnati a qualsiasi titolo ovvero esercitano le loro funzioni in un ufficio giudiziario del distretto di corte di appello nel quale è ubicato il comune o la provincia per il quale sono indette le elezioni nelle circoscrizioni ubicate. Analogamente sono ineleggibili i magistrati che nei due anni antecedenti la data di accettazione della candidatura sono stati assegnati a qualsiasi titolo ovvero hanno esercitato le loro funzioni in un ufficio giudiziario del distretto di corte di appello nel quale è ubicato il comune o la provincia per il quale sono indette le elezioni.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale i magistrati ordinari che nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura non hanno cessato le funzioni di:

a) primo presidente della Corte di cassazione;

b) procuratore generale e avvocato generale presso la Corte di cassazione;

c) procuratore nazionale antimafia e procuratore nazionale antimafia aggiunto.

3. Per cessazione delle funzioni si intende l'avvenuto collocamento a riposo o in aspettativa ovvero l'effettiva assunzione di funzioni diverse da quelle indicate al comma 2.

4. Non sono in ogni caso eleggibili i magistrati se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovano in aspettativa.

5. I magistrati candidati e non eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nel distretto di corte di appello nel quale ricade il comune o la provincia per il quale si sono svolte le elezioni. Non possono altresì ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di un anno.

6. I magistrati eletti sono collocati in aspettativa non retribuita e, una volta cessati dal mandato, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nel distretto di corte di appello nel quale ricade il comune o la provincia per il quale si sono svolte le elezioni. Non possono altresì ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di un anno ».

#### ART. 4.

1. Dopo l'articolo 66 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

« ART. 66-bis. (*Casi di incompatibilità dei magistrati ordinari a ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale*). — 1. Non possono ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale i magistrati che sono assegnati a qualsiasi titolo ovvero esercitano le loro funzioni in un ufficio giudiziario del distretto di corte di appello nel quale è ubicato il comune o la provincia.

2. L'incompatibilità prevista al comma 1 si estende anche ai magistrati che, nei due anni antecedenti la data di accettazione della carica, sono stati assegnati a qualsiasi titolo ovvero hanno esercitato le loro funzioni in un ufficio giudiziario del distretto di corte di appello nel quale è ubicato il comune o la provincia.

3. I magistrati che assumono la carica di assessore comunale o provinciale i magistrati che sono collocati in aspettativa non retribuita e, una volta cessati dalla carica, per un periodo di cinque anni non possono esercitare le loro funzioni nel distretto di corte di appello nel quale ricade il comune o la provincia. Non possono altresì ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di un anno ».

## ART. 5.

1. Le disposizioni dell'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e degli articoli 60, 60-*bis* e 66-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificati dalla presente legge, costituiscono principi fondamentali per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali.

## ART. 6.

1. All'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« I magistrati non sono eleggibili alla carica di cui al primo comma nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei due anni antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovano in aspettativa.

I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di due anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

I magistrati eletti, una volta cessati dal mandato, non possono esercitare per un periodo di due anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni ».

## ART. 7.

1. I magistrati non possono essere nominati Ministri o sottosegretari di Stato se all'atto dell'accettazione della nomina non si trovano in aspettativa.

2. I magistrati nominati Ministri o sottosegretari di Stato una volta cessati dalla carica non possono rientrare in magistratura e sono destinati, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a regolamentare l'ingresso dei magistrati indicati al comma 1 nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato e alla ricostruzione delle rispettive carriere.

#### ART. 8.

1. I magistrati parlamentari in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato parlamentare, su loro richiesta:

*a)* sono ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo non inferiore a cinque anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di un anno;

*b)* sono destinati anche in soprannumero nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato;

*c)* sono nominati, in applicazione delle riserve previste dalla normativa vigente, consiglieri del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, con il vincolo di destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni alle sezioni rispettivamente consultive o di controllo;

*d)* sono collocati a riposo, anche in deroga alla normativa vigente, con possibilità di riscatto figurativo fino ad un massimo di anni cinque di servizio, compatibili in aggiunta ai periodi già riscattati, e salvo, in ogni caso, il limite di trentacinque anni di contribuzione previsto al fine del trattamento pensionistico di anzianità.

#### ART. 9.

1. Le disposizioni dell'articolo 60-*bis*, comma 6, del testo unico di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, non si applicano fino al prossimo scioglimento delle relative assemblee elettive in corso ai magistrati che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, risultano in carica come presidente della provincia o consigliere provinciale, sindaco o consigliere comunale.

ART. 10.

1. Le disposizioni all'articolo 66-*bis*, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, si applicano ai magistrati che rivestono la carica di assessore alla data di entrata in vigore della medesima legge e che entro un mese da tale data non sono cessati dalla carica.

ART. 11.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

€ 0,26



\*14PDL0046660\*